

(N. 567)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1979

Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265,
istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri, è stato regolato il particolare settore assistenziale e previdenziale della Guardia di finanza.

L'articolo 2 della legge anzidetta, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, definisce gli scopi dell'ente ed, in particolare, alla lettera e) stabilisce che l'Ente stesso provvede « alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di en-

trambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare, è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano i figli nati dal secondo matrimonio;

2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ».

A seguito delle modifiche del codice civile relative al diritto di famiglia ed all'introdu-

zione del divorzio nella legislazione italiana, le ipotesi sopra contemplate per la corresponsione dell'indennità di buonuscita, in caso di premorienza del militare, non ipotizzano tutte le situazioni ora realizzabili e, pertanto, è necessaria una revisione della materia.

È opportuno, inoltre, eliminare la disposizione prevista dopo il punto 4) relativa alla devoluzione dell'indennità in parola, in caso di mancanza di superstiti aventi diritto, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, in conseguenza della soppressione del suddetto Ente.

Alle esigenze sopra evidenziate provvede l'unito disegno di legge il cui articolo unico prevede la sostituzione del citato articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, con una nuova norma che riproduce integralmente le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* e modifica la lettera *e)* nel senso sopraindicato.

In particolare ai punti 1) e 2) della lettera *e)* sono state introdotte le seguenti modifiche:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale addebitabile alla stessa o ad entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi.

Con il presente disegno di legge si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare gli scopi assistenziali e previdenziali dell'Ente in parola perchè esso, pur mantenendo inalterata la sua denominazione di Fondo di assistenza per i finanziari, provvede in maggior misura alla previdenza, cui è devoluto il 62 per cento del totale delle entrate.

Il disegno di legge non comporta nuovi e maggiori oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale addebitabile alla stessa o ad entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;

3) ai genitori;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo ».